



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 1652 / 2024

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 6 COMMA 1. DITTA: SILA S.P.A. C.F. 02985260278 IMPIANTO: COMUNE DI NOALE - VIA FERMI 4/2 E 4/3. SEDE LEGALE: COMUNE DI NOALE - VIA FERMI 1. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 50381 DEL 07.06.2016.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 71 del 30.12.2023, relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Città Metropolitana di Venezia all’Ing. Nicola Torricella;

- viii. la determinazione n. 225 del 26.01.2024 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 e il Documento Unico di programmazione 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15.12.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2024-2026 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 11.06.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Premesso che:

- i. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e*

delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”;

- ii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Premesso che:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

Premesso che:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 50381 del 07.06.2016 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta SILA S.p.A., con sede legale in NOALE - Via Fermi 1, C.F. 02985260278 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, per la modifica sostanziale dell’impianto sito in Comune di NOALE – Via Fermi 4/2 e 4/3;
- ii. con note acquisite agli atti con prot. n. 98031 del 18.11.2016 e prot. n. 2520 del 12.01.2017 sono stati assolti gli obblighi contemplati all’art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06 relativi alla citata autorizzazione prot. n. 50381/2016;
- iii. con prot. n. 28183 del 02.05.2024 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 1 a seguito di installazione di ulteriori sistemi di abbattimento ai camini n. C, D e F;

- iv. con prot. n. 28814 del 06.05.2024 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la comunicazione di variazione della forma giuridica della ditta SILA S.r.l., con sede legale in Comune di NOALE - Via Fermi 1, C.F. 02985260278 in SILA S.p.A. con sede legale in Comune di NOALE - Via Fermi 1, C.F. 02985260278
- v. con prot. n. 29603 del 08.05.2024 la Scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'A.U.A. per la variazione della forma giuridica ed a seguito della modifica non sostanziale e contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg;
- vi. con medesima nota prot. n. 29603 del 08.05.2024 la Scrivente Amministrazione ha chiesto al comune la conferma del nulla osta di impatto acustico acquisito agli atti con prot. n. 38778 del 03.05.2016 ricompreso nell'A.U.A. prot. n. 50381 del 07.06.2016;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono il seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 in pubblica fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche;
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. con determina del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali prot. n. 44916 del 24.05.2016 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa al progetto presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 34338 del 18.04.2016;

Preso atto che:

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 si considera come acquisito, stante l'operare del silenzio assenso, di cui all'art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990, nell'ipotesi di mancata comunicazione nei termini della determinazione da parte dell'ente competente al rilascio.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 25.09.2024, risulta rispettato.

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia prot. n. 50381 del 07.06.2016 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 1 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta SILA S.p.A., con sede legale in Comune di NOALE - Via Fermi 1, C.F. 02985260278 a seguito della variazione della forma giuridica nonché per la modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di NOALE – Via Fermi 4/2 e 4/3.

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 06.06.2031** e decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

4.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 all'installazione dello stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. C, D, E, F. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
C	Reparto prodotti zootecnici Microincapsulazione	Polveri	60
D	Reparto prodotti zootecnici Pesatura e confezionamento	Polveri	70
E	Reparto integratori alimentari Pesatura e microincapsulazione	Polveri	60
F	Reparto prodotti zootecnici Microincapsulazione	Polveri	60

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. C, D, E, F. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi

consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 3.1, lett. b.-4), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

- 3) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
 - 4) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. C, D, E, F;
 - 5) dovranno essere osservate tutte le misure e gli accorgimenti per contenere e minimizzare le emissioni diffuse odorigene, con particolare riferimento alle materie prime potenzialmente odorigene (es. sodio butirrato). In particolare, il carico e il dosaggio del sodio butirrato negli impianti dovranno avvenire direttamente da sacconi posizionati su tramogge attraverso coclee. Le tramogge di carico di tali materie prime dovranno essere inoltre confinate all'interno di box collegati all'impianto di aspirazione. La lavorazione di tali materiali dovrà avvenire esclusivamente a porte chiuse e all'interno di miscelatori mantenuti chiusi. Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere svuotato il cestello di raccolta dell'impianto di abbattimento polveri e successivamente pulito con l'utilizzo di sostanze tamponanti (es. bicarbonato di sodio). Dovrà essere eseguita la pulizia giornaliera dell'impianto di lavorazione delle materie prime potenzialmente odorigene e dei pavimenti interni antistanti al termine di ogni turno di lavoro. Dovrà essere eseguita almeno settimanalmente la pulizia con sostanze tamponanti delle pavimentazioni esterne.
- c. le emissioni provenienti dai camini A e G, afferenti rispettivamente all'impianto di riscaldamento dei miscelatori e all'impianto di produzione di sodio butirrato, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV - Parte I, c. 1, lett. dd).
- d. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- e. Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
- f. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

4.2 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 38778 del 03.05.2016 è stato acquisito il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Noale ai sensi della Legge n. 447/1995, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente